



IACP di Napoli in liquidazione

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 5 DEL 16/01/2024

NALIQ - Commissario Liquidatore

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO CON SCOGLIO SPA

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

premessò

- che Scoglio S.p.A. in liquidazione, con ricorso nrg 2080/2018 ha chiesto al TAR Campania Napoli la nomina di un Commissario ad acta che - in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente - dia esatta esecuzione alla sentenza del medesimo TAR n. 2308 del 24 aprile 2014, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4116 del 18 giugno 2019, nonché, da ultimo, svolga gli adempimenti dovuti in conformità a quanto deciso dal medesimo TAR con le sentenze rese nel corso del presente giudizio di ottemperanza n. 6388 del 31 ottobre 2018 e n. 6052 del 27 settembre 2021;
- che con il provvedimento prot. n. 60482 del 3 giugno 2021, intervenuto nel corso del giudizio nrg 20809/2018 ACER CAMPANIA ha quantificato la revisione dei prezzi da riconoscersi alla ricorrente in € 167.438,46 ridotto in via discrezionale del 20% dall'amministrazione resistente, pervenendosi ad un totale definitivo pari ad € 133.950,77;
- che tale provvedimento risulta autonomamente impugnato da SCOGLIO SPA in liquidazione con nuovo ricorso pendente innanzi al Tar Campania NAPOLI con il nrg 3542/2021;
- che il Tar Campania con la sentenza n. 2768/2022 ritenendo che ACER, col provvedimento prot. n. 60482 del 3 giugno 2021, avesse eseguito un calcolo revisionale in contrasto con quanto già statuito dalla Sezione con le sentenze n. 6388 del 31 ottobre 2018 e n. 6052 del 27 settembre 2021 trascurando il parametro di verifica individuato dall'art. 115 D. lgs 163/2006, facendo erroneamente ricorso agli incrementi generali ed astratti dei prezzi del gas forniti alla ricorrente dalla Napoletana gas ha dichiaratola nullità del provvedimento di ACER prot. n. 60482 del 3 giugno 2021 e disposto la nomina di un Commissario ad acta;
- che è pendente giudizio innanzi al Consiglio di Stato con il nrg 4212/2022 avverso la sentenza del Tar

- CAMPANIA Napoli n. 2768/2022 proposto da ACER CAMPANIA nel qual ha interposto ricorso incidentale IACP IN LIQUIDIZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI ;
- che IACP CAMPANIA IN LIQUIDAZIONE ha eseguito il pagamento di un importo pari a € 167.428,46, relativo alle somme non contestate;
 - che nell'incontro del 27.1.2023 le parti hanno ritenuto possibile un accordo transattivo che preveda il pagamento a saldo e stralcio dell'importo richiesto e considerato quanto già versato (€ 167.428,46), della residua somma omnicomprensiva lorda pari a €185.000, corrispondente all'importo residuo ridotto del 30%, e ciò sul presupposto che l'importo globale sia pari a € 430.000,00 e quello residuo pari a 262.571,54 (€430.000 - € 167.428,46). oltre le spese legali liquidate nelle sentenze del Tar Campania Napoli e del Consiglio di Stato intervenute tra le medesime parti e che saranno corrisposte contestualmente al versamento dell'importo transatto;
 - che i difensori di IACP NAPOLI in liquidazione con la nota n.prot. 2051 del 27.6.2022, riscontrata dal difensore di SCOGLIO SPA in liquidazione in data 7.7.2022, e con la nota pec del 4.1.2023 n.prot.36/2023, pur evidenziando l'estraneità di ACER CAMPANIA alla controversia, perché il debito sussisterebbe in capo a IACP hanno del pari espresso il proprio parere favorevole in ordine alla necessità di una definizione bonaria della lite tenuto conto del rischio di soccombenza in ordine alle spese legali a carico di ACER CAMPANIA;
 - che i difensori di ACER CAMPANIA con la nota n.prot. 195402/2022, e n.prot. 35368 del 7.3.2023 hanno del pari espresso il proprio parere favorevole ad una definizione transattiva della lite tenuto conto del rischio di soccombenza;
 - che l'Ing. Luigi Ghezzi nella nota n.prot. 0074418 11/05/2023 ha calcolato il compenso revisionale in € 431.384,34 in conformità a quanto stabilito dal Tar Campania Napoli con la sentenza n. 2768/2022;
 - che le parti hanno ritenuto possibile definire ogni rapporto di dare e avere tra di loro a mezzo del pagamento a saldo e stralcio dell'importo richiesto, considerato quanto già ricevuto, della residua somma omnicomprensiva lorda pari a € 185.000,00 per un totale pari a € 352.428.46, inferiore di €80.000,00 rispetto al calcolo revisionale svolto dall'Ing. Ghezzi, oltre le spese legali liquidate nelle sentenze del Tar Campania Napoli e del Consiglio di Stato intervenute tra le medesime parti;
 - che l'accordo prospettato determina un vantaggio per l'ente in liquidazione in quanto prevede un pagamento ridotto rispetto qa quello dovuto;
 - che il revisore unico dott. Emanuele Cristiano ha rilasciato parere favorevole alla transazione nei termini sopra rappresentati, come da verbale allegato;

Vista la presente relazione istruttoria favorevole redatta del Dirigente dott. Luigi Schiavo

Dispone

L'approvazione dell'allegato schema transattivo;

La pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Luigi Schiavo

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dott. RUGGERO BARTOCCI

Napoli, 16/01/2024

VERBALI DEL REVISORE UNICO

Al

- Ø Commissario Liquidatore Pro-Tempore Dott. Ruggero Bartocci;
- Ø Direttore Generale ACER Campania Avv. Giuliano Palagi.

VERBALE n. 1/2024

Oggetto: Parere sulla proposta di accordo transattivo riguardante i giudizi pendenti tra Iacp di Napoli in liquidazione, nella veste di debitore principale, la società Scoglio Spa in liquidazione in qualità di creditore istante e ACER, in qualità di Ente coobbligato da pronuncia TAR, giudizio Cds n. 4212/2022 e TAR Campania Napoli n. 3542/2021.

Il sottoscritto Dott. Emanuele Cristiano, in qualità di revisore unico, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 28/11/2019, pubblicato sul BURC regionale n. 72 del 02/12/2019,

VISTI

- Ø L'art. 239, comma 1, lett. b) n. 6 del Dlgs. 267/2000 in materia di funzioni dell'organo di revisione, il quale prevede il parere dell'organo di revisione su "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e **transazioni**"
- Ø L'art. 72 del Dlgs 118/2011;

ESAMINATA

La proposta di accordo transattivo e dei documenti allegati formulata dal commissario liquidatore dello Iacp della provincia di Napoli in liquidazione in data 29/12/2023 avente ad oggetto "Accordo transattivo relativo ai giudizi pendenti tra Iacp di Napoli in liquidazione, Scoglio Spa in liquidazione e ACER CAMPANIA (giudizi Cds n. 4212/2022 e TAR Campania Napoli n. 3542/2021)" pervenuti all'organo di revisione in data 29/12/2023 a mezzo PEC ai fini del rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 6 del Dlgs 267/2000;

PREMESSO

- a) Che la società Scoglio Spa in liquidazione ha nel 2010 instaurato nei confronti dello Iacp di Napoli un contenzioso legale per il riconoscimento del diritto alla revisione prezzi ai sensi dell'art. 115 del Dlgs 163/2006 per un appalto avente ad oggetto sia servizi che fornitura di gas;
- b) Che con diverse pronunce sia del TAR Campania che del Consiglio di Stato, la Scoglio Spa in liquidazione ha ottenuto il riconoscimento del suo diritto alla revisione dei prezzi per l'intero importo dell'appalto;

Parere dell'Organo di Revisione su atti transattivi

1

- c) Che da ultimo il TAR Campania con la sentenza n. 2768/2022 ha sentenziato l'illegittimità del calcolo di revisione prezzi effettuato dall'Acer Campania subentrata in giudizio allo Iacp di Napoli in liquidazione, confermando l'importo di euro 167.428,46 come somma non contestata di revisione prezzi a favore della Scoglio Spa in liquidazione, disponendo inoltre la nomina di un Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza;
- d) Che è pendente giudizio innanzi al Consiglio di Stato con il n. 4212/2022 avverso la sentenza del TAR Campania Napoli n. 2768/2022 proposto da Acer Campania nel quale ha interposto ricorso incidentale lo Iacp di Napoli in liquidazione;
- e) Che nelle more del giudizio pendente di cui innanzi lo Iacp di Napoli in liquidazione ha provveduto al pagamento di € 167.428,46 relativo alle somme non contestate;
- f) Che in allegato alla richiesta di parere sono stati trasmessi allo scrivente Organo di Revisione:
1. Nota del difensore dello Iacp di Napoli in liquidazione avv. Monello nella quale si conferma l'importo di euro 167.428,46 per le somme non contestate in giudizio da corrispondere alla società Scoglio Spa in liquidazione;
 2. Parere favorevole per la definizione transattiva del contenzioso formulato dell'avvocatura ACER a firma degli avvocati Cinzia Coppa e Roberto Ferrari;
 3. Perizia valutativa dell'ing. Luigi Ghezzi per la quantificazione dell'importo per la revisione prezzi per la quota lavori e servizi e fornitura combustibile di cui al contratto di appalto;
 4. Copia sentenza TAR Campania Napoli n. 2768/2022;
 5. Verbale del 23/01/2023 sottoscritto dal Commissario liquidatore dello Iacp di Napoli in liquidazione, Dott. Ruggero Bartocci e dal sub commissario Avv. Umberto Gentile, dal liquidatore della società Scoglio spa dott. Paolo Minasi e dal suo legale avv. Antonio Sasso e dall'avvocato dell'Acer Cinzia Coppa, nel quale le parti si sono confrontate sulla possibilità di raggiungere un accordo transattivo da definirsi in un successivo incontro;
 6. Bozza dell'atto transattivo concordato tra le parti.

Esaminata la documentazione sopra richiamata, questo organo di revisione procede al rilascio del proprio parere sulla proposta di approvazione dello schema transattivo tra L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli in liquidazione, Acer Campania e la società Scoglio Spa in liquidazione.

Dall'esame della documentazione trasmessa dal Commissario Liquidatore Dott. Ruggero Bartocci risulta che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo essendo valutabili sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni posto in essere.

La proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico ed è coerente e vantaggiosa in quanto:

Parere dell'Organo di Revisione su atti transattivi

2

- In luogo del compenso revisionale quantificato dall'ing. Ghezzi per € **431.384,34** ovvero:
(1) € 186.963,52 per revisione prezzi di lavori e servizi e fornitura combustibile;
(2) € 244.420,82 per interessi di mora dal 01/12/2004 al 31/12/2022;
- La riduzione dell'ammontare complessivo pari al 18,55% circa ovvero € **80.000,00 per un totale complessivo dovuto di € 352.428,46** lordo a stralcio e saldo di ogni diritto riconosciuto nelle sentenze passate in giudicato a favore della società Scoglio Spa in liquidazione oltre al pagamento delle spese legali relative ai giudizi definiti.

Costatato che

1. Nel pre-accordo allegato alla richiesta di parere le parti hanno espresso la volontà e possibilità di addivenire ad una transazione facendosi reciproche concessioni;
2. Non ci sono dubbi sulla congruità, sulla opportunità e sulla necessità di approvare lo schema di accordo transattivo, laddove si riscontra con molta chiarezza, una convenienza economica da un lato e dall'altro lato l'abbandono di un giudizio che quasi certamente vedrebbe l'Ente di nuovo soccombente;

Esprime

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di stipula dell'accordo transattivo di cui all'oggetto, **AVENDO CURA** di sottoporre l'atto e gli importi in pagamento in esso indicati al trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente (cfr. risposta n. 179 Agenzia delle Entrate), e a **CONDIZIONE** che l'atto transattivo venga sottoscritto dai difensori e dai rappresentanti legali o da suoi delegati degli enti e società costituite.

Tale è verbale.

Napoli li 08/01/2024

Il Revisore Unico

Dott. Emanuele Cristiano



Oggetto: giudizio innanzi al Cds nrg 4212/2022 avente ad oggetto il gravame della sentenza del Tar Campania Napoli n. 2768/2022 e pendente tra IACP di Napoli in liquidazione, Acer Campania e Scoglio Spa in liquidazione

VERBALE

Il giorno 27.1.2023 presso la sede di IACP di Napoli in liquidazione in Napoli, Via Morelli 75 a seguito di regolare convocazione sono presenti :

Il liquidatore di Scoglio Spa in liquidazione dott. Paolo Minasi e l'avvocato del medesimo nel giudizio innanzi al Cds nrg 4212/2022 Antonio Sasso

L'Avvocato di Acer Campania nel medesimo giudizio Cinzia Coppa

Il Commissario Liquidatore di IACP di Napoli in liquidazione dott. Ruggero Bartocci

Il Sub Commissario Liquidatore di IACP di Napoli in liquidazione Avv. Umberto Gentile

**** * * * * *

La riunione odierna ha ad oggetto la verifica di una possibile definizione transattiva della lite di cui al giudizio innanzi al Cds nrg 4212/2022.

Tenuto conto delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado e dell'importo revisionale calcolato da Scoglio Spa in liquidazione in base a tali criteri che risulterebbe pari a circa € 430.000, dell'importo non contestato pari a circa € 167.000,00 di cui è stata disposta la liquidazione, le parti potrebbero valutare la possibilità di un accordo che preveda una riduzione dell'importo residuo ancora dovuto in base a tali calcoli e pari a circa € 263.000, del 30%, il che determinerebbe un importo revisionale ancora dovuto pari a € 185.000 oltre alle spese legali liquidate nelle sentenze intervenute tra le parti e riguardanti la medesima vicenda.

Il Commissario ed il Sub Commissario di IACP Napoli in liquidazione e l'Avvocato Coppa si riservano di valutare la correttezza dei calcoli eseguiti da Scoglio Spa in liquidazione e gli atti processuali al fine di una prognosi del giudizio e della possibilità dell'accordo transattivo.

Il liquidatore di Scoglio Spa in liquidazione dott. Paolo Minasi e l'avvocato Antonio Sasso si riservano di esprimersi in maniera definitiva a seguito delle valutazioni di IACP in liquidazione e di ACER CAMPANIA.

Le parti concordano di aggiornarsi a nuova data nel mese di febbraio 2023.

Scoglio Spa in liquidazione

Il liquidatore dott. Paolo Minasi

Avvocato Antonio Sasso

Avvocato Cinzia Coppa

Il Sub Commissario Liquidatore di IACP di Napoli in liquidazione

Avv. Umberto Gentile

Il Commissario Liquidatore di IACP di Napoli in liquidazione

dott. Ruggero Bartocci

ï»¿

Data invio: 04/01/2023 11.17.11

Utente proprietario: "Per conto di: venerandomonello@ordineavvocatiroma.org" <posta-certificata@legalmail.it>

Descrizione: POSTA CERTIFICATA: giudizio tra IACP in liquidazione di Napoli vs Scoglio spa in liquidazione e Acer Campania pendente innanzi al Consiglio di Stato con il nrg 4212/2022

TO: IACP.napoli@legalmail.it

CC:

CORPO DEL MESSAGGIO

Spett.le IACP in liquidazione di Napoli Via Morelli 75 Napoli IACP.napoli@legalmail.it

Oggetto: giudizio tra IACP in liquidazione di Napoli vs Scoglio spa in liquidazione e Acer Campania pendente innanzi al Consiglio di Stato con il nrg 4212/2022.

Facendo seguito alle pregresse comunicazioni, si conferma, in relazione al giudizio in oggetto, che le somme non contestate da corrispondere a Scoglio spa in liquidazione ammontano ad euro 167.428,46.

Distinti saluti

Avv. Venerando Monello

tel. +39 06.6788994 via del Pozzetto, 12200187 - Roma

(messaggio inviato da dispositivo mobile, potrebbe contenere errori o imprecisioni - sent by mobile sorry for mistakes and inaccuracy)



A.C.E.R

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

IACP IN LIQUIDAZIONE

Dott. Ruggero Bartocci
Avv.to Umberto Gentile

ACER

AVVOCATURA

Avv. Cinzia Coppa
Avv. Roberto Ferrari

Direttore Generale
Avv. Giuliano Palagi

Sede

**OGGETTO: Parere su proposta di definizione Scoglio SPA.
Riscontro nota prot. n. 35368 del 07/03/2023**

Con riferimento all'oggetto ed in particolare in riscontro alla nota prot. N° 35368 del 07/03/2023 si allega alla presente elaborato di calcolo revisionale con interessi di mora determinati a tutto il 31/12/2022.

Si precisa che il calcolo è stato eseguito in ottemperanza alla sentenza ovvero **prendendo a base del calcolo l'intero ammontare dell'appalto (lavori, servizi e forniture)**.

Si evidenzia, in ogni caso, come da precedenti note agli atti (cfr prot. n. 60482 del 03/06/2021), che la società Scoglio non ha mai fornito prova dei costi sostenuti per l'acquisto del combustibile ma la stessa ha allegato al suo calcolo revisionale copia delle fatture relative ai certificati di pagamento a fronte dei Sal emessi.

Il calcolo revisionale ex art. 115 163/06, che riproduce quanto già previsto dal comma 4, art. 6, della previgente legge n. 537/1993 che prevedeva il medesimo obbligo di revisione dei prezzi, costituisce **un riferimento massimo** per l'amministrazione che può addivenire anche ad un calcolo differente, laddove sussistano ragionevoli motivazioni. In particolare, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, l'utilizzo dei parametri indicati dalla legge: *"non esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione tecnico discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale"* (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2009 n. 3003; Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2786, 20 agosto 2008 n. 3994 e 9 giugno 2009 n. 3569);

1



A.C.E.R

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

Per il **quantum della revisione prezzi**, ex art. 115 del d.lgs. 163/2006, il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici di servizi e delle pubbliche forniture prevede che la **revisione venga operata** a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi **sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall'ISTAT sull'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti**.

A fronte, tuttavia, della mancata pubblicazione da parte dell'Istituto nazionale di staticità di tali dati, **la revisione prezzi deve essere calcolata utilizzando l'indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dal medesimo I.S.T.A.T. con apposite tabelle**" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III 11.02.2015, n.107), "trattandosi del parametro generale al quale al momento si deve fare riferimento, potendo l'appaltatore solo in casi eccezionali affermare il suo diritto ad un maggiore compenso revisionale fondato su criteri differenti, ma sempre tale da non superare i valori ottenibili con i predetti parametri" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 24.04.2014, n.2306; sez. II, 13.04.2015, n. 2086).

Che tali tabelle, poi, debbano essere l'imperativo riferimento cui attenersi, oltre dal dato legislativo, è sancito dalla recente sentenza del **Consiglio di Stato, sez. III n° 4829 del 6/8/2018, laddove si stabilisce come sia un obbligo della P.A. ritenere gli indici ISTAT il tetto massimo cui la medesima può spingersi nella valutazione del compenso revisionale**.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

In base alle motivazioni ed alle argomentazioni di natura tecnico contabile sopra svolte, ed a conclusione del procedimento svolto, il calcolo revisionale viene definitivamente determinato in € 431.384,34 così distinti:

		<i>interessi di mora</i>
Importo revisione prezzi quota Lavori e servizi e fornitura combustibile	€. 186.963,52	244.420,82
totale	€. 431.384,34	

Ing. Luigi Ghezzi

Servizio di gestione, conduzione e manutenzione impianti RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI di proprietà dell'IACP di Napoli 01/12/2002 al 31/03/2007 nei comuni di Napoli e provincia, finanziati con i fondi dell'IACP-CONTRATTO REP. 10731 DEL 16/12/2002

CALCOLO ADEGUAMENTO PREZZI CONSIDERANDO INTERO IMPORTO CONTABILIZZATO COMPRESO FORNITURA COMBUSTIBILE

n.	dal	al	Importo contabilizzato Euro	Δ % indice F.O.I - ISTAT				Coeff. Rivalutaz. Monetaria Euro	Importo rivalutato Euro	Incremento per adeguamento prezzo Euro	INTERESSI DI MORA (AL 31/12/2022)		
1	01/12/2002	30/11/2003	352 190,00	Nel primo anno non si calcola l'adeguamento prezzo				0,0000	0,00	0,00			
2	01/12/2003	30/11/2004	358 488,00	dic-02	con base 1995 =	119,10	a =	(b/a x 100 - 100)=	4,030%	1,0403	372 935,88	14 447,88	22 422,33
				dic-04	con base 1995 =	123,90	b =						
3	01/12/2004	30/11/2005	478 864,49	dic-02	con base 1995 =	119,10	a =	(b/a x 100 - 100)=	6,045%	1,0605	507 813,48	28 948,99	42 302,48
				dic-05	con base 1995 =	126,30	b =						
4	01/12/2005	30/11/2006	356 822,95	dic-02	con base 1995 =	119,10	a =	(b/a x 100 - 100)=	7,809%	1,0781	384 685,70	27 862,75	38 074,27
				dic-06	con base 1995 =	128,40	b =						
5	01/12/2006	30/11/2007	507 098,51	dic-02	con base 1995 =	119,10	a =	(b/a x 100 - 100)=	10,663%	1,1066	561 171,99	54 073,48	68 091,63
				dic-07	con base 1995 =	131,80	b =						
6	01/12/2007	03/07/2008	450 318,07	dic-02	con base 1995 =	119,10	a =	(b/a x 100 - 100)=	13,686%	1,1369	511 948,50	61 630,43	73 530,11
				lug-08	con base 1995 =	135,40	b =						
			2 503 782,02							186 963,52	244 420,82		

TOTALE GENERALE

431 384,34

N.B. 1 - Nel primo anno non si calcola l'adeguamento prezzo

dic-02	119,1	base	1995
dic-03	121,8	base	1995
dic-04	123,9	base	1995
dic-05	126,3	base	1995
dic-06	128,4	base	1995
dic-07	131,8	base	1995
lug-08	135,4	base	1995

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 14.447,88

Data Iniziale: 01/12/2004

Data Finale: 31/12/2022

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
01/12/2004	31/12/2004	€ 14.447,88	9,01%	30	€ 106,99
01/01/2005	30/06/2005	€ 14.447,88	9,09%	181	€ 651,26
01/07/2005	31/12/2005	€ 14.447,88	9,05%	184	€ 659,14
01/01/2006	30/06/2006	€ 14.447,88	9,25%	181	€ 662,72
01/07/2006	31/12/2006	€ 14.447,88	9,83%	184	€ 715,95
01/01/2007	30/06/2007	€ 14.447,88	10,58%	181	€ 758,01
01/07/2007	31/12/2007	€ 14.447,88	11,07%	184	€ 806,26
01/01/2008	30/06/2008	€ 14.447,88	11,20%	182	€ 806,86
01/07/2008	31/12/2008	€ 14.447,88	11,10%	184	€ 808,45
01/01/2009	30/06/2009	€ 14.447,88	9,50%	181	€ 680,63
01/07/2009	31/12/2009	€ 14.447,88	8,00%	184	€ 582,67
01/01/2010	30/06/2010	€ 14.447,88	8,00%	181	€ 573,17
01/07/2010	31/12/2010	€ 14.447,88	8,00%	184	€ 582,67
01/01/2011	30/06/2011	€ 14.447,88	8,00%	181	€ 573,17
01/07/2011	31/12/2011	€ 14.447,88	8,25%	184	€ 600,87
01/01/2012	30/06/2012	€ 14.447,88	8,00%	182	€ 576,33
01/07/2012	31/12/2012	€ 14.447,88	8,00%	184	€ 582,67
01/01/2013	30/06/2013	€ 14.447,88	8,75%	181	€ 626,90
01/07/2013	31/12/2013	€ 14.447,88	8,50%	184	€ 619,08
01/01/2014	30/06/2014	€ 14.447,88	8,25%	181	€ 591,08
01/07/2014	31/12/2014	€ 14.447,88	8,15%	184	€ 593,59
01/01/2015	30/06/2015	€ 14.447,88	8,05%	181	€ 576,75

01/07/2015	31/12/2015	€ 14.447,88	8,05%	184	€ 586,31
01/01/2016	30/06/2016	€ 14.447,88	8,05%	182	€ 579,93
01/07/2016	31/12/2016	€ 14.447,88	8,00%	184	€ 582,67
01/01/2017	30/06/2017	€ 14.447,88	8,00%	181	€ 573,17
01/07/2017	31/12/2017	€ 14.447,88	8,00%	184	€ 582,67
01/01/2018	30/06/2018	€ 14.447,88	8,00%	181	€ 573,17
01/07/2018	31/12/2018	€ 14.447,88	8,00%	184	€ 582,67
01/01/2019	30/06/2019	€ 14.447,88	8,00%	181	€ 573,17
01/07/2019	31/12/2019	€ 14.447,88	8,00%	184	€ 582,67
01/01/2020	30/06/2020	€ 14.447,88	8,00%	182	€ 576,33
01/07/2020	31/12/2020	€ 14.447,88	8,00%	184	€ 582,67
01/01/2021	30/06/2021	€ 14.447,88	8,00%	181	€ 573,17
01/07/2021	31/12/2021	€ 14.447,88	8,00%	184	€ 582,67
01/01/2022	30/06/2022	€ 14.447,88	8,00%	181	€ 573,17
01/07/2022	31/12/2022	€ 14.447,88	8,00%	184	€ 582,67

Totale colonna giorni: 6604

Totale interessi moratori: € 22.422,33

Capitale + interessi moratori: € 36.870,21

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 28.948,99

Data Iniziale: 01/12/2005

Data Finale: 31/12/2022

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
01/12/2005	31/12/2005	€ 28.948,99	9,05%	30	€ 215,33
01/01/2006	30/06/2006	€ 28.948,99	9,25%	181	€ 1.327,89
01/07/2006	31/12/2006	€ 28.948,99	9,83%	184	€ 1.434,54
01/01/2007	30/06/2007	€ 28.948,99	10,58%	181	€ 1.518,81
01/07/2007	31/12/2007	€ 28.948,99	11,07%	184	€ 1.615,50
01/01/2008	30/06/2008	€ 28.948,99	11,20%	182	€ 1.616,70
01/07/2008	31/12/2008	€ 28.948,99	11,10%	184	€ 1.619,87
01/01/2009	30/06/2009	€ 28.948,99	9,50%	181	€ 1.363,78
01/07/2009	31/12/2009	€ 28.948,99	8,00%	184	€ 1.167,48
01/01/2010	30/06/2010	€ 28.948,99	8,00%	181	€ 1.148,44
01/07/2010	31/12/2010	€ 28.948,99	8,00%	184	€ 1.167,48
01/01/2011	30/06/2011	€ 28.948,99	8,00%	181	€ 1.148,44
01/07/2011	31/12/2011	€ 28.948,99	8,25%	184	€ 1.203,96
01/01/2012	30/06/2012	€ 28.948,99	8,00%	182	€ 1.154,79
01/07/2012	31/12/2012	€ 28.948,99	8,00%	184	€ 1.167,48
01/01/2013	30/06/2013	€ 28.948,99	8,75%	181	€ 1.256,11
01/07/2013	31/12/2013	€ 28.948,99	8,50%	184	€ 1.240,44
01/01/2014	30/06/2014	€ 28.948,99	8,25%	181	€ 1.184,33
01/07/2014	31/12/2014	€ 28.948,99	8,15%	184	€ 1.189,37
01/01/2015	30/06/2015	€ 28.948,99	8,05%	181	€ 1.155,62
01/07/2015	31/12/2015	€ 28.948,99	8,05%	184	€ 1.174,77
01/01/2016	30/06/2016	€ 28.948,99	8,05%	182	€ 1.162,00

01/07/2016	31/12/2016	€ 28.948,99	8,00%	184	€ 1.167,48
01/01/2017	30/06/2017	€ 28.948,99	8,00%	181	€ 1.148,44
01/07/2017	31/12/2017	€ 28.948,99	8,00%	184	€ 1.167,48
01/01/2018	30/06/2018	€ 28.948,99	8,00%	181	€ 1.148,44
01/07/2018	31/12/2018	€ 28.948,99	8,00%	184	€ 1.167,48
01/01/2019	30/06/2019	€ 28.948,99	8,00%	181	€ 1.148,44
01/07/2019	31/12/2019	€ 28.948,99	8,00%	184	€ 1.167,48
01/01/2020	30/06/2020	€ 28.948,99	8,00%	182	€ 1.154,79
01/07/2020	31/12/2020	€ 28.948,99	8,00%	184	€ 1.167,48
01/01/2021	30/06/2021	€ 28.948,99	8,00%	181	€ 1.148,44
01/07/2021	31/12/2021	€ 28.948,99	8,00%	184	€ 1.167,48
01/01/2022	30/06/2022	€ 28.948,99	8,00%	181	€ 1.148,44
01/07/2022	31/12/2022	€ 28.948,99	8,00%	184	€ 1.167,48

Totale colonna giorni: 6239

Totale interessi moratori: € 42.302,48

Capitale + interessi moratori: € 71.251,47

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 27.862,75

Data Iniziale: 01/12/2006

Data Finale: 31/12/2022

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
01/12/2006	31/12/2006	€ 27.862,75	9,83%	30	€ 225,12
01/01/2007	30/06/2007	€ 27.862,75	10,58%	181	€ 1.461,82
01/07/2007	31/12/2007	€ 27.862,75	11,07%	184	€ 1.554,88
01/01/2008	30/06/2008	€ 27.862,75	11,20%	182	€ 1.556,04
01/07/2008	31/12/2008	€ 27.862,75	11,10%	184	€ 1.559,09
01/01/2009	30/06/2009	€ 27.862,75	9,50%	181	€ 1.312,60
01/07/2009	31/12/2009	€ 27.862,75	8,00%	184	€ 1.123,67
01/01/2010	30/06/2010	€ 27.862,75	8,00%	181	€ 1.105,35
01/07/2010	31/12/2010	€ 27.862,75	8,00%	184	€ 1.123,67
01/01/2011	30/06/2011	€ 27.862,75	8,00%	181	€ 1.105,35
01/07/2011	31/12/2011	€ 27.862,75	8,25%	184	€ 1.158,79
01/01/2012	30/06/2012	€ 27.862,75	8,00%	182	€ 1.111,46
01/07/2012	31/12/2012	€ 27.862,75	8,00%	184	€ 1.123,67
01/01/2013	30/06/2013	€ 27.862,75	8,75%	181	€ 1.208,98
01/07/2013	31/12/2013	€ 27.862,75	8,50%	184	€ 1.193,90
01/01/2014	30/06/2014	€ 27.862,75	8,25%	181	€ 1.139,89
01/07/2014	31/12/2014	€ 27.862,75	8,15%	184	€ 1.144,74
01/01/2015	30/06/2015	€ 27.862,75	8,05%	181	€ 1.112,26
01/07/2015	31/12/2015	€ 27.862,75	8,05%	184	€ 1.130,69
01/01/2016	30/06/2016	€ 27.862,75	8,05%	182	€ 1.118,40
01/07/2016	31/12/2016	€ 27.862,75	8,00%	184	€ 1.123,67
01/01/2017	30/06/2017	€ 27.862,75	8,00%	181	€ 1.105,35

01/07/2017	31/12/2017	€ 27.862,75	8,00%	184	€ 1.123,67
01/01/2018	30/06/2018	€ 27.862,75	8,00%	181	€ 1.105,35
01/07/2018	31/12/2018	€ 27.862,75	8,00%	184	€ 1.123,67
01/01/2019	30/06/2019	€ 27.862,75	8,00%	181	€ 1.105,35
01/07/2019	31/12/2019	€ 27.862,75	8,00%	184	€ 1.123,67
01/01/2020	30/06/2020	€ 27.862,75	8,00%	182	€ 1.111,46
01/07/2020	31/12/2020	€ 27.862,75	8,00%	184	€ 1.123,67
01/01/2021	30/06/2021	€ 27.862,75	8,00%	181	€ 1.105,35
01/07/2021	31/12/2021	€ 27.862,75	8,00%	184	€ 1.123,67
01/01/2022	30/06/2022	€ 27.862,75	8,00%	181	€ 1.105,35
01/07/2022	31/12/2022	€ 27.862,75	8,00%	184	€ 1.123,67

Totale colonna giorni: 5874

Totale interessi moratori: € 38.074,27

Capitale + interessi moratori: € 65.937,02

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 54.073,48

Data Iniziale: 01/12/2007

Data Finale: 31/12/2022

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
01/12/2007	31/12/2007	€ 54.073,48	11,07%	30	€ 491,99
01/01/2008	30/06/2008	€ 54.073,48	11,20%	182	€ 3.019,82
01/07/2008	31/12/2008	€ 54.073,48	11,10%	184	€ 3.025,74
01/01/2009	30/06/2009	€ 54.073,48	9,50%	181	€ 2.547,38
01/07/2009	31/12/2009	€ 54.073,48	8,00%	184	€ 2.180,72
01/01/2010	30/06/2010	€ 54.073,48	8,00%	181	€ 2.145,16
01/07/2010	31/12/2010	€ 54.073,48	8,00%	184	€ 2.180,72
01/01/2011	30/06/2011	€ 54.073,48	8,00%	181	€ 2.145,16
01/07/2011	31/12/2011	€ 54.073,48	8,25%	184	€ 2.248,86
01/01/2012	30/06/2012	€ 54.073,48	8,00%	182	€ 2.157,01
01/07/2012	31/12/2012	€ 54.073,48	8,00%	184	€ 2.180,72
01/01/2013	30/06/2013	€ 54.073,48	8,75%	181	€ 2.346,27
01/07/2013	31/12/2013	€ 54.073,48	8,50%	184	€ 2.317,01
01/01/2014	30/06/2014	€ 54.073,48	8,25%	181	€ 2.212,20
01/07/2014	31/12/2014	€ 54.073,48	8,15%	184	€ 2.221,61
01/01/2015	30/06/2015	€ 54.073,48	8,05%	181	€ 2.158,57
01/07/2015	31/12/2015	€ 54.073,48	8,05%	184	€ 2.194,35
01/01/2016	30/06/2016	€ 54.073,48	8,05%	182	€ 2.170,49
01/07/2016	31/12/2016	€ 54.073,48	8,00%	184	€ 2.180,72
01/01/2017	30/06/2017	€ 54.073,48	8,00%	181	€ 2.145,16
01/07/2017	31/12/2017	€ 54.073,48	8,00%	184	€ 2.180,72
01/01/2018	30/06/2018	€ 54.073,48	8,00%	181	€ 2.145,16

01/07/2018	31/12/2018	€ 54.073,48	8,00%	184	€ 2.180,72
01/01/2019	30/06/2019	€ 54.073,48	8,00%	181	€ 2.145,16
01/07/2019	31/12/2019	€ 54.073,48	8,00%	184	€ 2.180,72
01/01/2020	30/06/2020	€ 54.073,48	8,00%	182	€ 2.157,01
01/07/2020	31/12/2020	€ 54.073,48	8,00%	184	€ 2.180,72
01/01/2021	30/06/2021	€ 54.073,48	8,00%	181	€ 2.145,16
01/07/2021	31/12/2021	€ 54.073,48	8,00%	184	€ 2.180,72
01/01/2022	30/06/2022	€ 54.073,48	8,00%	181	€ 2.145,16
01/07/2022	31/12/2022	€ 54.073,48	8,00%	184	€ 2.180,72

Totale colonna giorni: 5509

Totale interessi moratori: € 68.091,63

Capitale + interessi moratori: € 122.165,11

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 61.630,43

Data Iniziale: 04/07/2008

Data Finale: 31/12/2022

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
04/07/2008	31/12/2008	€ 61.630,43	11,10%	180	€ 3.373,63
01/01/2009	30/06/2009	€ 61.630,43	9,50%	181	€ 2.903,38
01/07/2009	31/12/2009	€ 61.630,43	8,00%	184	€ 2.485,48
01/01/2010	30/06/2010	€ 61.630,43	8,00%	181	€ 2.444,96
01/07/2010	31/12/2010	€ 61.630,43	8,00%	184	€ 2.485,48
01/01/2011	30/06/2011	€ 61.630,43	8,00%	181	€ 2.444,96
01/07/2011	31/12/2011	€ 61.630,43	8,25%	184	€ 2.563,15
01/01/2012	30/06/2012	€ 61.630,43	8,00%	182	€ 2.458,46
01/07/2012	31/12/2012	€ 61.630,43	8,00%	184	€ 2.485,48
01/01/2013	30/06/2013	€ 61.630,43	8,75%	181	€ 2.674,17
01/07/2013	31/12/2013	€ 61.630,43	8,50%	184	€ 2.640,82
01/01/2014	30/06/2014	€ 61.630,43	8,25%	181	€ 2.521,36
01/07/2014	31/12/2014	€ 61.630,43	8,15%	184	€ 2.532,08
01/01/2015	30/06/2015	€ 61.630,43	8,05%	181	€ 2.460,24
01/07/2015	31/12/2015	€ 61.630,43	8,05%	184	€ 2.501,01
01/01/2016	30/06/2016	€ 61.630,43	8,05%	182	€ 2.473,83
01/07/2016	31/12/2016	€ 61.630,43	8,00%	184	€ 2.485,48
01/01/2017	30/06/2017	€ 61.630,43	8,00%	181	€ 2.444,96
01/07/2017	31/12/2017	€ 61.630,43	8,00%	184	€ 2.485,48
01/01/2018	30/06/2018	€ 61.630,43	8,00%	181	€ 2.444,96
01/07/2018	31/12/2018	€ 61.630,43	8,00%	184	€ 2.485,48
01/01/2019	30/06/2019	€ 61.630,43	8,00%	181	€ 2.444,96

01/07/2019	31/12/2019	€ 61.630,43	8,00%	184	€ 2.485,48
01/01/2020	30/06/2020	€ 61.630,43	8,00%	182	€ 2.458,46
01/07/2020	31/12/2020	€ 61.630,43	8,00%	184	€ 2.485,48
01/01/2021	30/06/2021	€ 61.630,43	8,00%	181	€ 2.444,96
01/07/2021	31/12/2021	€ 61.630,43	8,00%	184	€ 2.485,48
01/01/2022	30/06/2022	€ 61.630,43	8,00%	181	€ 2.444,96
01/07/2022	31/12/2022	€ 61.630,43	8,00%	184	€ 2.485,48

Totale colonna giorni: 5293

Totale interessi moratori: € 73.530,11

Capitale + interessi moratori: € 135.160,54



A.C.E.R.
Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale
C.F.: 08496131213 - pec: acercampania@legalmail.it
Via D. Morelli n. 75 80122 NAPOLI
AVVOCATURA

IACP IN LIQUIDAZIONE

Dott. Ruggero Bartocci
Avv. Umberto Gentile
Avv. Venerando Monello (*n.q. di procuratore costituito in giudizio*)

e p.c.

ACER
Direttore Generale
Avv. Giuliano Palagi

Ing. Luigi Ghezzi

Oggetto: Parere su proposta di definizione Scoglio SPA

Con riferimento all'oggetto, si fa preliminarmente richiamo a tutte le precedenti note con cui è stato già espresso l'avviso di definire transattivamente la vicenda.

Non v'è dubbio che il credito della società Scoglio sussiste e peraltro, per una parte incontrovertibile, pari ad € 167.000 circa, il compenso revisionale dovuto è stato già corrisposto dall'IACP o è in corso di perfezionamento il pagamento.

Circa poi la proposta di definizione transattiva complessiva svolta dalla società Scoglio nel corso della riunione del 27/01/2023, si svolgono le seguenti considerazioni di propria competenza:

- 1) si tratta di un giudizio di ottemperanza attualmente pendente in grado di appello; il TAR Campania ed il Consiglio di Stato si sono già più volte pronunciati sulla vicenda ed hanno costantemente affermato il diritto della società Scoglio a percepire il compenso revisionale su tutto l'ammontare dell'appalto, sia con riferimento alla quota servizi che alla quota forniture, calcolati in base ai criteri di cui all'art. 115 D.lgs 115/06;
- 2) la pronuncia del Consiglio di Stato ben difficilmente potrebbe ribaltare i precedenti pronunciamenti ed il probabile rigetto dell'appello comporterebbe, oltre che un ulteriore aggravio di spese legali, il prosieguo delle attività del commissario *ad acta*, già peraltro nominato, con la necessità di eseguire il calcolo complessivo, sulla base delle anzidette indicazioni di complessiva revisione di tutte le quote ed in ragione dei criteri richiamata. Allo stesso commissario *ad acta* è stata comunicata la pendenza del giudizio di appello, al fine di sospendere temporaneamente le attività esecutive;
- 3) in giudizio sono state depositate dalla società Scoglio le fatture a suo tempo inviate e non contestate, sulle quali è stato calcolato e richiesto il compenso revisionale;
- 4) al di là di ogni considerazione sulla tardività di eventuali eccezioni sulle singole voci di pagamento da proporre a distanza di diversi anni, dagli archivi dell'Ente non è stata rinvenuta e quindi fornita alcuna documentazione relativa



A.C.E.R.

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale
C.F.: 08496181213 - pec: acercampania@legalmail.it
Via D. Morelli n. 75 80122 NAPOLI
AVVOCATURA

all'esecuzione del contratto, eventualmente idonea a contraddire i calcoli a monte delle fatture presentate dalla società Scoglio nel corso dell'esecuzione del contratto, poste a fondamento del calcolo revisionale e che risultano altresì depositate nei documenti di causa;

5) in ogni caso la società, in sede transattiva, ha proposto la riduzione del 30% (oltre alle spese di lite liquidate in sentenza) rispetto alle somme effettivamente emergenti dai calcoli effettuati. Tale riduzione appare congrua in ragione dello stato di avanzamento della vicenda e dell'alta probabilità di soccombenza di ACER e IACP rispetto al giudizio in corso. A tal proposito resta solo da esaminare un ultimo aspetto relativo alla verifica della quantificazione operata dalla società al fine di determinare la somma effettivamente dovuta. Su questo, ovviamente, gli scriventi non hanno alcun titolo per esprimersi ed il calcolo preciso dovrà essere conseguentemente demandato all'area tecnica ed è per questo che la presente si trasmette anche all'ing. L. Ghezzi, che già in precedenza ha effettuato i calcoli revisionali per conto degli enti coinvolti.

Svolto questo ulteriore passaggio, nei limiti delle considerazioni svolte, si esprime parere favorevole alla definizione transattiva nei termini anzidetti.

Un cordiale saluto

avv. Cinzia Coppa

avv. Roberto Ferrari



A.C.E.R.
Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale
C.F.: 08496131213 - pec: acercampania@legalmail.it
Via D. Morelli n. 75 80122 NAPOLI
AVVOCATURA

IACP IN LIQUIDAZIONE

Dott. Ruggero Bartocci
Avv. Umberto Gentile
Avv. Venerando Monello (*n.q. di procuratore costituito in giudizio*)

e p.c.

ACER
Direttore Generale
Avv. Giuliano Palagi

Ing. Luigi Ghezzi

Oggetto: Parere su proposta di definizione Scoglio SPA

Con riferimento all'oggetto, si fa preliminarmente richiamo a tutte le precedenti note con cui è stato già espresso l'avviso di definire transattivamente la vicenda.

Non v'è dubbio che il credito della società Scoglio sussiste e peraltro, per una parte incontrovertibile, pari ad € 167.000 circa, il compenso revisionale dovuto è stato già corrisposto dall'IACP o è in corso di perfezionamento il pagamento.

Circa poi la proposta di definizione transattiva complessiva svolta dalla società Scoglio nel corso della riunione del 27/01/2023, si svolgono le seguenti considerazioni di propria competenza:

- 1) si tratta di un giudizio di ottemperanza attualmente pendente in grado di appello; il TAR Campania ed il Consiglio di Stato si sono già più volte pronunciati sulla vicenda ed hanno costantemente affermato il diritto della società Scoglio a percepire il compenso revisionale su tutto l'ammontare dell'appalto, sia con riferimento alla quota servizi che alla quota forniture, calcolati in base ai criteri di cui all'art. 115 D.lgs 115/06;
- 2) la pronuncia del Consiglio di Stato ben difficilmente potrebbe ribaltare i precedenti pronunciamenti ed il probabile rigetto dell'appello comporterebbe, oltre che un ulteriore aggravio di spese legali, il prosieguo delle attività del commissario *ad acta*, già peraltro nominato, con la necessità di eseguire il calcolo complessivo, sulla base delle anzidette indicazioni di complessiva revisione di tutte le quote ed in ragione dei criteri richiamata. Allo stesso commissario *ad acta* è stata comunicata la pendenza del giudizio di appello, al fine di sospendere temporaneamente le attività esecutive;
- 3) in giudizio sono state depositate dalla società Scoglio le fatture a suo tempo inviate e non contestate, sulle quali è stato calcolato e richiesto il compenso revisionale;
- 4) al di là di ogni considerazione sulla tardività di eventuali eccezioni sulle singole voci di pagamento da proporre a distanza di diversi anni, dagli archivi dell'Ente non è stata rinvenuta e quindi fornita alcuna documentazione relativa



A.C.E.R.
Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale
C.F.: 08496131213 - pec: acercampania@legalmail.it
Via D. Morelli n. 75 80122 NAPOLI
AVVOCATURA

all'esecuzione del contratto, eventualmente idonea a contraddire i calcoli a monte delle fatture presentate dalla società Scoglio nel corso dell'esecuzione del contratto, poste a fondamento del calcolo revisionale e che risultano altresì depositate nei documenti di causa;

5) in ogni caso la società, in sede transattiva, ha proposto la riduzione del 30% (oltre alle spese di lite liquidate in sentenza) rispetto alle somme effettivamente emergenti dai calcoli effettuati. Tale riduzione appare congrua in ragione dello stato di avanzamento della vicenda e dell'alta probabilità di soccombenza di ACER e IACP rispetto al giudizio in corso. A tal proposito resta solo da esaminare un ultimo aspetto relativo alla verifica della quantificazione operata dalla società al fine di determinare la somma effettivamente dovuta. Su questo, ovviamente, gli scriventi non hanno alcun titolo per esprimersi ed il calcolo preciso dovrà essere conseguentemente demandato all'area tecnica ed è per questo che la presente si trasmette anche all'ing. L. Ghezzi, che già in precedenza ha effettuato i calcoli revisionali per conto degli enti coinvolti.

Svolto questo ulteriore passaggio, nei limiti delle considerazioni svolte, si esprime parere favorevole alla definizione transattiva nei termini anzidetti.

Un cordiale saluto

avv. Cinzia Coppa

avv. Roberto Ferrari



A.C.E.R.
Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale
C.E: 08496181218 - pec: accercampania@legalmail.it
Via D. Morelli n. 75 80122 NAPOLI
AVVOCATURA

IACP NAPOLI IN LIQUIDAZIONE
iacp.napoli@legalmail.it

Commissario Liquidatore
Dott. Ruggero Bartocci

Subcommissario Liquidatore
Avv. Umberto Gentile
sgentile@pec.it

Dirigente Finanziario
Dott. Luigi Schiavo

E p.c.

Direttore Generale ACER Campania
Avv. Giuliano Palagi

Responsabile del procedimento per ACER
Ing. Luigi Ghezzi

Presidente ACER Campania
Dott. David Lebro

Avv.to Venerando Monello
venerandomonello@ordineavvocatiroma.org

OGGETTO: IACP/ACER – SCOGGIO SPA IN LIQUIDAZIONE : Sollecito per pagamento acconto concordato con la società Scoglio spa. Seguito note prot. 110847/22 e 114615/22 e successive interlocuzioni

Gent.mi

Come noto e come peraltro comunicato con la nota in oggetto, alla scorsa udienza del 23 giugno u.s. innanzi al Consiglio di Stato, in accordo con l'avv.to Venerando Monello, che legge in copia, e con l'avv.to Antonio Sasso della Scoglio spa, abbiamo chiesto un rinvio dell'udienza, al fine di consentire il pagamento del compenso revisionale non in discussione per un ammontare di € 167.000 circa. La richiesta di rinvio fu preceduta dalle necessarie consultazioni per le vie brevi con i rispettivi vertici, effettuate lo stesso giorno dell'udienza ed in attesa che la causa venisse chiamata per la discussione.



A.C.E.R.
Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale
C.F.: 08496131213 - pec: acercampania@legalmail.it
Via D. Morelli n. 75 80122 NAPOLI
AVVOCATURA

Nel richiedere il rinvio, l'auspicio condiviso più volte è stato quello di cercare di addivenire ad un accordo complessivo dopo il pagamento dell'acconto per l'ammontare incontestato. D'altro canto si tratta di un giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il compenso revisionale dovuto alla società Scoglio e per cui rimane in discussione solo ed ancora una parte del quantum.

Per il conseguimento dello scopo transattivo, tuttavia, sarebbe stato necessario che l'IACP in Liquidazione, cominciasse ad effettuare il primo pagamento di 167.000 euro, indiscutibilmente dovuto, anche al fine di favorire il buon esito della complessiva trattativa. In proposito si ricorda nuovamente che, in base alla documentazione contabile depositata in giudizio, la somma complessiva richiesta, dai calcoli effettuati - grazie alla disponibilità dell'ing. Luigi Ghezzi - risulta pari ad oltre 450.000 (da cui andrà detratta la somma non contestata), in applicazione dell'art. 15 d.lgs 163/06, norma applicabile *ratione temporis*.

Si ricorda, come peraltro riassunto già nella citata nota 114615 del 08.07.2022 che, in seguito all'udienza del 23 giugno scorso (comunicata con nota prot. 106691/22), "è stata trasmessa la comunicazione dell'avv.to Antonio Sasso, il quale, come da accordi intercorsi nell'imminenza della richiamata udienza, ha richiesto il pagamento della somma non contestata di circa euro 167.000 e contestualmente è stata trasmessa la nota di riscontro, con cui è stato chiesto all'avv.to Sasso di far trasmettere la fattura elettronica all'IACP in Liquidazione (nota prot. 110847/22)".

Tuttavia risulta che al momento, a seguito della trasmissione di un prospetto di fattura inviato a mezzo pec dall'avv.to Sasso, ma non in formato di fattura elettronica, non ci sia stata più alcuna comunicazione con la società Scoglio e segnatamente con lo stesso avv.to Sasso.

In data 26 gennaio 2023 in Consiglio di Stato si terrà l'udienza di discussione del ricorso e verosimilmente la decisione non sarà favorevole ad ACER e IACP. D'altro canto, come scritto in diverse note precedenti, l'appello si è fondato su questioni concernenti la legittimazione esterna di ACER (essendo palese, con l'utilizzo di ogni possibile criterio discrezionale, la sussistenza del debito in capo all'IACP in Liquidazione) ed altre questioni di natura prevalentemente processuale e di rito.

A questo punto, anche al fine di conservare traccia scritta e soprattutto per poterla eventualmente depositare in giudizio al fine di dimostrare quantomeno di aver effettuato ogni utile tentativo di pagamento, con la presente invitiamo l'IACP in Liquidazione, a contattare con urgenza ed in via ufficiale la società Scoglio e per essa l'avv.to Antonio Sasso, affinché trasmettano la fattura elettronica per effettuare il pagamento della somma già concordata e non più in discussione di circa € 167.000; laddove si ritenesse non necessaria la fatturazione elettronica in ragione della natura del pagamento (ma su questo potrà fornire un parere definitivo il dott. Luigi Schiavo), l'Ente potrà comunque



A.C.E.R.
Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale
C.F.: 08496151213 - pec: acercampania@legaimail.it
Via D. Morelli n. 75 80122 NAPOLI
AVVOCATURA

procedere ad effettuare il pagamento utilizzando i dati forniti nel pro-forma di fattura inviato e sempre previa ulteriore comunicazione alla società creditrice.

In ogni caso Vi invitiamo, come già più volte concordato e nel comune interesse dei due enti coinvolti, a prendere contatti con la società creditrice, al fine di definire la vicenda. Al di là della materiale effettuazione del pagamento parziale - che comunque appare un passaggio necessario per il buon fine dell'accordo transattivo - laddove si addivenisse ad un accordo, all'udienza del 26 gennaio prossimo si potrebbe dare atto dell'avvenuta conclusione della vicenda. In caso contrario, con la sentenza del Consiglio di Stato verrebbe di necessità ripresa l'attività del commissario ad acta già nominato (cfr. nota 88472 del 19.05.2022 già inviata), che al momento era sostanzialmente sospesa in attesa degli esiti del giudizio.

Si rappresenta l'urgenza della presente comunicazione e si chiede un celere riscontro.

Un cordiale saluto

avv. Roberto Ferrari

avv. Cinzia Coppa

IACP DI NAPOLI IN LIQUIDAZIONE

C.F. 80014970638

Revisore Unico IACP Napoli in liquidazione
Dott. Emanuele Cristiano

Napoli, 29/12/2023

Oggetto: parere su schema di accordo transattivo relativo ai giudizi pendenti tra IACP DI NAPOLI IN LIQUIDAZIONE , SCOGLIO SPA IN LIQUIDAZIONE e ACER CAMPANIA (giudizi Cds nrg 4212/2022 e Tar CAMPANIA NAPOLI nrg 3542/2021).

Si trasmette, in allegato, lo schema di accordo transattivo che prevede, a fronte di un importo residuo ancora dovuto pari a € 262.571,54 - considerato quanto già versato (€ 167.428,46) a titolo di pagamento di somme non contestate e sul presupposto che l'importo globale sia pari a € 430.000,00 e quello residuo pari ad € 430.000 - € 167.428,46), - il pagamento di un importo ridotto omnicomprensivo lordo pari a € 185.000, corrispondente all'importo residuo ridotto del 30%, la compensazione delle spese legali relative ai giudizi ancora in corso ed il pagamento delle spese legali relative ai pregressi giudizi già definiti.
Si resta in attesa del Suo parere a riguardo.

Si allegano: pareri dell'Avvocato Venerando Monello di IACP Napoli in Liquidazione, pareri degli avvocati di Acer CAMPANIA unitamente al verbale del 27.1.2023 e al parere tecnico dell'ing. Ghezzi che quantifica l'importo complessivo dovuto a titolo di revisione prezzi a SCOGLIO SPA IN LIQUIDAZIONE in misura pari a € 430.000,00 in esecuzione della sentenza del Tar Campania Napoli n. 2768/2022.

Cordiali saluti.


Il Subcommissario liquidatore

Avv. Umberto Gentile



Il Commissario liquidatore

Dott. Ruggero Bartocci





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2080 del 2018, proposto da:
Scoglio S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con recapito digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via
Toledo n. 156;

contro

- Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli (di seguito: IACP) in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arcangelo
D'Avino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- ACER Campania Dipartimento di Napoli (di seguito: ACER), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia
Coppa e Roberto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

per l'ottemperanza,

alla sentenza n. 2308 del 24 aprile 2014, emessa dal TAR Campania, Napoli, a definizione del giudizio R.G. n. 3096 del 2010,

nonché per la declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato, tra i quali, in particolare:

1) la nota con cui il Direttore Generale – Commissario liquidatore dell'IACP di Napoli, in liquidazione, prot. ACER n. 103030 del 26 novembre 2020, ha calcolato l'importo revisionale in asserita violazione ovvero elusione di quanto statuito nella menzionata sentenza;

2) la nota prot. n. 92979 del 2 dicembre 2019, con la quale l'IACP di Napoli ha proposto la definizione del procedimento per il riconoscimento del compenso revisionale.

Nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente Società Scoglio s.p.a. in liquidazione alla revisione dei prezzi, secondo gli importi calcolati con l'indice obiettivato ISTAT FOI, per un importo pari ad € 158,540,88, oltre interessi e rivalutazione come per legge,

e per la condanna:

- ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. - al risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica della sentenza suindicata ed alla sua violazione nella misura ritenuta di giustizia.

– ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per la corresponsione di una somma di denaro, a titolo di "penalità di mora", dovuta dall'amministrazione resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, a decorrere dalla data del deposito in segreteria della sentenza n. 2308 del 2014.

Nonché per la nomina di un Commissario ad acta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dello IACP di Napoli e della subentrante ACER Campania, in sostituzione dello IACP, in liquidazione;

Viste le sentenze n. 2308 del 24 aprile 2014, n. 6388 del 31 ottobre 2018 e n. 6052 del 27 settembre 2021, di questa Sezione;

Vista la sentenza n. 4116 del 18 giugno 2019 del Consiglio di Stato;

Vista l'istanza di nomina di commissario ad acta, notificata il 17 dicembre 2021 e depositata il successivo 25.

Visti gli artt. 112 e 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Gianmario Palliggiano, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 ed uditi l'avv. A. Sasso per la parte ricorrente, l'avv. Russo, su dichiarata delega dell'avv. Coppa, e l'avv. Ferrari R. per l'ACER Campania;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Si premette che la ricorrente Scoglio S.p.A. in liquidazione, con istanza depositata il 17 dicembre 2021, ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta che - in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente - dia esatta esecuzione alla sentenza di questo TAR n. 2308 del 24 aprile 2014, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4116 del 18 giugno 2019, nonché, da ultimo, svolga gli adempimenti dovuti in conformità a quanto deciso sempre da questo TAR con le sentenze rese nel corso del presente giudizio di ottemperanza n. 6388 del 31 ottobre 2018 e n. 6052 del 27 settembre 2021.

2.- In proposito, la società ricorrente riferisce che:

- in data 27 novembre 2021, è scaduto il termine assegnato all'amministrazione intimata per provvedere, posto che la sentenza da eseguire è stata anche notificata in data 30 settembre 2021;

- ad oggi, sono trascorsi complessivamente circa otto anni dalla sentenza n. 2308 del 2014, senza che le prescrizioni in essa impartite siano state da ACER effettivamente rispettate, provocando ciò un grave danno economico alla società ricorrente medesima.

3.- La resistente ACER, con memoria depositata il 12 gennaio 2022, ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza, facendo presente che:

- la stessa società ricorrente, col ricorso R.G. n. 3542 del 2021, pendente presso la III Sezione di questo TAR ed in attesa di fissazione dell'udienza di discussione, ha impugnato la determina n. 60482 del 3 giugno 2021, con cui ACER a rideterminato l'importo finale da corrispondere a titolo di revisione. Di tale determina, depositata a cura di ACER nel presente giudizio nella stessa data del 3 giugno, la società ricorrente aveva altresì fatto menzione nelle note depositate in vista dell'udienza precedente del 23 giugno 2021, senza tuttavia proporre reclamo proponendo bensì il descritto ricorso autonomo R.G. n. 3542 del 2021.

- Di questa circostanza e dell'autonoma proposizione del ricorso, la ricorrente non fa alcuna menzione nell'istanza di nomina del commissario ad acta, oggi in questione. Di qui l'inammissibilità dell'istanza stessa, peraltro in via strutturale contraddittoria col ricorso autonomo, il quale presuppone che, con la determina prot. n. 60482 del 3 giugno 2021, sia stato comunque concluso il procedimento revisionale nonostante la ricorrente ne contesti, infondatamente, le conclusioni e, per questo, ne chieda l'annullamento.

- Ne consegue che tutte le questioni riguardanti l'odierno giudizio per l'ottemperanza sono state trasposte ed ormai assorbite nel nuovo giudizio R.G. n. 3542 del 2021.

- In ogni caso, il provvedimento conclusivo in questione, pur depositato in atti in data 3 giugno 2021, non ha costituito in alcun modo oggetto di valutazione neppure con la sentenza per la quale si chiede la corretta esecuzione. D'altronde,

nell'atto determinativo dell'importo finale da riconoscere, ACER ha ribadito alla società ricorrente la necessità di fornire i dati del pagamento ed emettere la relativa fattura.

La richiesta della ricorrente è stata discussa alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022, a conclusione della quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

4.- L'istanza è ammissibile e nel merito va accolta.

Per gli aspetti di principio, va preliminarmente chiarito che, ai fini dell'esame e dell'eventuale declaratoria di nullità degli atti emanati in violazione o in elusione del giudicato, non è necessaria la loro formale impugnazione - e, quindi, la proposizione della relativa domanda di nullità - posto che il giudice dell'ottemperanza dispone del potere di esercizio d'ufficio della questione.

Tra l'altro, la determina prot. n. 60482 del 3 giugno 2021 in discussione è stata comunque impugnata avanti questo TAR, sebbene non in questa sede ma con autonomo, iscritto al numero R.G. n. 3542 del 2021, ciò a fugare ogni dubbio circa l'intenzione della ricorrente di contestare le decisioni di ACER.

In via preliminare, circa le problematiche legate all'ampiezza del sindacato del giudice nel giudizio di ottemperanza, trattandosi di *ius receptum*, va in sintesi che:

a) il giudizio di ottemperanza ha la preminente funzione di un controllo successivo del rispetto, da parte dell'amministrazione, degli obblighi derivanti dal giudicato, al fine di attribuire in concreto alla parte vittoriosa l'utilità accertata come legittima in sede di cognizione e quindi a lei inequivocabilmente spettante (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2013, n. 4322);

b) la verifica sull'esatta attuazione del giudicato implica la precisa individuazione dei contenuti dell'effetto conformativo derivante dalla sentenza di cui si chiede l'esecuzione, in esito all'analisi della sequenza *causa petendi - petitum - decisum* (Cons. Stato, sez. V, 14 marzo 2016, n. 984);

c) col rimedio dell'ottemperanza, pertanto, il ricorrente può dolersi non solo della totale inerzia dell'amministrazione a dare esecuzione del giudicato – ossia, dell'assenza di qualsivoglia attività di adempimento - ma anche della sua attuazione inesatta, incompleta o elusiva, avvenuta tramite l'adozione di atti che, in realtà, costituiscono violazione o, quantomeno, violazione del comando contenuto nella sentenza di cui, per l'appunto, si chiede l'esecuzione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6501, nonché la fondamentale sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 6 del 1984);

d) il provvedimento sopravvenuto ed emanato in dichiarata esecuzione del giudicato dev'essere impugnato, nel termine di decadenza, con ricorso ordinario volto ad attivare un nuovo giudizio di cognizione, qualora il ricorrente ne deduca l'illegittimità per la violazione di regole di azione estranee al contenuto della sentenza da eseguire e, quindi, autonome da questa;

e) al contrario, se l'atto è stato emesso in violazione o in elusione del contenuto della sentenza passata giudicato, lo stesso dev'essere impugnato col ricorso per ottemperanza nel termine di prescrizione dell'actio iudicati, in quanto nullo ai sensi dell'art. 21-septies L. n. 241 del 1990 e dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. (Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3078), salve le regole sulla conversione del rito, in presenza dei relativi presupposti (Cons. Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2).

3.1.- Ciò posto, in via preliminare occorre stabilire se il ricorrente possa limitarsi a dedurre con una memoria difensiva (nella specie quella depositata il 12 gennaio 2022), l'elusione del giudicato, quando l'atto sopravvenuto – precisamente la determina prot. n. 60482 del 3 giugno 2021 - di cui si lamenta siffatta natura senza tuttavia impugnarlo con atto ritualmente notificato e depositato, sia stato emesso non solo dopo la proposizione del ricorso per l'ottemperanza ma anche dopo la pubblicazione della sentenza (n. 6052 del 2016) che tale ricorso abbia definito.

Peraltro, come sopra accennato, la ricorrente ha impugnato l'atto sopravvenuto con autonomo ricorso.

A fronte di quanto sopra, occorre esaminare se l'istanza della società ricorrente – promossa nel corso dell'azione sul giudicato ed a sentenza già emanata - sia in primo luogo ammissibile e quindi procedibile. ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., pur se non vi sia stata formale impugnazione del provvedimento sopravvenuto – almeno in questa sede - che si ravvisa elusivo del giudicato.

3.2.- Ritiene il Collegio che lo scrutinio conduca a conclusioni favorevoli alla ricorrente, dovendo assecondarsi lo scopo intrinseco al giudizio d'ottemperanza consistente nel fornire al ricorrente un rimedio processuale che consenta di realizzare in via effettiva e completa il giudicato.

L'art. 112 c.p.a., infatti, si limita a stabilire le condizioni di ammissibilità dell'azione per l'ottemperanza e, per quanto in questa sede d'interesse, richiede la formulazione della domanda di attuazione dei provvedimenti indicati al comma 2, mentre l'art.114, comma 4, c.p.a. descrive la latitudine dei poteri del giudice in caso di accoglimento del ricorso.

La lettura coordinata e sistematica delle due disposizioni conduce l'interprete a mantenere distinti – almeno, in parte, nei sensi in prosieguo precisati - l'esercizio dei poteri d'ufficio che l'art.114, comma 4, c.p.a attribuisce al giudice dell'ottemperanza, dal principio della domanda, tranne che per i casi espressamente previsti.

Peraltro, l'indicazione contenuta all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. sulla necessità di una specifica domanda per le astreintes, rappresenta un valido argomento a contrario per abbracciare la soluzione interpretativa secondo cui, per l'esercizio di tutti gli altri poteri previsti dalla norma, non è necessaria la richiesta del ricorrente.

3.3.- In altri termini, il giudice dell'ottemperanza è investito, per un verso, della potestà della cognizione piena del rispetto del giudicato e, quindi, della regola di

azione stabilita con la statuizione di cui si domanda l'esecuzione e, per un altro verso, ove ne ravvisi la mancata attuazione, la violazione o l'elusione, dei poteri dispositivi elencati al menzionato art.114, comma 4, c.p.a.

La titolarità e l'esercizio di tali poteri si rivela, peraltro, funzionale alla compiuta attuazione della sentenza allo scopo di realizzare la piena ed effettiva tutela del ricorrente che ha ragione, con conseguente necessità di esperire efficaci rimedi giurisdizionali per veicolare l'azione amministrativa verso la realizzazione del contenuto del giudicato.

Perché il ricorso per ottemperanza risulti idoneo ad investire il giudice adito delle potestà cognitive e dispositive sopra indicate, è sufficiente che la causa petendi e il petitum siano coerenti con l'art. 112 c.p.a. e risultino adeguatamente dettagliati nell'atto introduttivo del giudizio.

Quanto alla causa petendi, è sufficiente che il ricorrente indichi il provvedimento di cui chiede l'attuazione e deduca la sua mancata esecuzione, mentre, in ordine al petitum, è sufficiente che, nelle conclusioni, chieda, senza l'uso di formule sacramentali, l'adozione dei provvedimenti più utili per disporre l'ottemperanza.

3.4.- Ne consegue che, nelle ipotesi di sopravvenienze al giudicato nonché allo stesso ricorso per l'ottemperanza, non è necessaria la formale impugnazione del provvedimento che il ricorrente consideri in violazione o elusione del giudicato perché il giudice dell'ottemperanza sia ritualmente investito del potere di esaminarlo e, laddove ne riscontri l'incoerenza rispetto al giudicato, dichiararne la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21-septies L. n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

Se il provvedimento sopravvenuto è stato emesso prima della proposizione del ricorso per l'ottemperanza, non è indispensabile che il ricorrente ne indichi, nella sua epigrafe, gli estremi né che ne deduca esplicitamente l'invalidità radicale nel

corpo dell'atto né, infine, che nelle conclusioni domandi formalmente la declaratoria della sua nullità.

Mentre – se l'atto elusivo è stato emesso nel corso del giudizio per l'ottemperanza – per la sua contestazione non occorre una formale notifica, essendo sufficiente una memoria difensiva, senza che rilevi in quella sede verificare il perimetro dei poteri del giudice e l'ambito di applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., allorché il ricorrente nulla abbia dedotto avverso l'atto.

3.5.- In definitiva, il giudice dell'ottemperanza, una volta riscontrato che il provvedimento adottato dall'amministrazione costituisca violazione o elusione del giudicato, dopo che la sentenza da eseguire sia divenuta irrevocabile, dispone del potere di porre in essere ogni particolare rimedio, tra quelli elencati all'art. 114, comma 4, c.p.a., strumentale alla più compiuta attuazione delle statuizioni contenute nella sentenza da eseguire, ivi compresa, ovviamente, la dichiarazione della nullità dell'atto sopravvenuto con questa confliggente.

3.6.- Particolarmente significativo, in tal senso, risulta il confronto tra l'art. 31, comma 4, c.p.a. e l'art. 114, comma 4, lett. b), del c.p.a.

Il confronto evidenzia, in primo luogo, che l'ultimo periodo del menzionato art. 31, comma 4, c.p.a. dichiara espressamente inapplicabile la regola in esso prescritta al giudizio d'ottemperanza, sottratto così al principio dispositivo della domanda che connota in termini generali l'azione di nullità in sede cognitoria.

In secondo luogo, vi è una diversa articolazione del potere d'ufficio del giudice di dichiarare la nullità in cui si imbatta nella decisione di una causa: nel caso contemplato dall'art. 31, infatti, il rilievo d'ufficio è un'eccezione, rigorosamente delimitata, al principio della domanda che, in linea di massima, informa di sé anche l'art. 31; nel caso contemplato dall'art. 114, il legislatore, allo scopo di non contenere la portata risolutiva del giudizio d'ottemperanza, sembra seguire una direzione opposta, volta a non dare rilievo al principio della domanda per le ipotesi

di nullità dell'atto sopravvenuto, neppure nelle modalità attenuate nelle quali esso è tratteggiato ai fini dell'azione cognitoria ai sensi dell'art. 31.

3.7.- Ne consegue che la mancata proposizione, con atto notificato, di una domanda intesa all'accertamento della nullità del provvedimento sopravvenuto (in violazione o elusione del decisum di cui si chiede l'attuazione) non ne impedisce lo scrutinio di merito e, soprattutto, non preclude al giudice la declaratoria d'ufficio della sua nullità.

Le conclusioni raggiunte si conformano ai principi enunciati dall'Adunanza Plenaria con la decisione 15 gennaio 2013, n. 2 (più recente, si confronti anche Cons. Stato, sez. III, 22 giugno 2016, n. 2769).

Nel riconoscere, infatti, il “carattere polisemico” dell'azione per l'ottemperanza e la sua funzione naturale ed unitaria di strumento processuale di conformazione al giudicato dell'attività successiva dell'amministrazione, l'Adunanza Plenaria ha individuato i presupposti per “convertire” il rito per l'ottemperanza in quello ordinario di cognizione, tutte le volte nelle quali il giudice non ritenga nullo - per elusione o violazione del giudicato - l'atto sopravvenuto e ravvisi la necessità che, laddove vi siano altri profili di illegittimità invalidante, quest'ultimo sia impugnato nel termine di decadenza tipico del giudizio impugnatorio (e non in quello, più lungo, di prescrizione dell'actio iudicati).

L'Adunanza Plenaria, pertanto, ha chiarito non solo che non è necessario proporre una specifica domanda perché il giudice dell'ottemperanza possa dichiarare nullo il provvedimento emesso in violazione o elusione del giudicato, ma ha anche identificato nel giudizio di esecuzione la sede processuale naturale per svolgere lo scrutinio completo circa l'esatta conformazione dell'amministrazione agli obblighi nascenti dal giudicato medesimo, riconoscendo chiaramente, sebbene in via implicita, l'automatica riconducibilità, entro il petitum dell'azione di ottemperanza,

di tutte le domande logicamente implicate dalla richiesta al giudice della più completa e soddisfacente attuazione del contenuto della sentenza.

In altri termini, l'instaurazione di due distinti giudizi, per l'ottemperanza e di cognizione, non elimina la sostanziale unicità di una domanda che presuppone implicitamente la richiesta al giudice, insieme all'esame della natura della patologia dell'atto, della corretta qualificazione della tipologia dell'azione. Può dunque ammettersi che, onde consentire l'unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte dall'interessato a fronte della riedizione del potere conseguente ad un giudicato, le relative doglianze vengano dedotte davanti al giudice dell'ottemperanza, sia in quanto costui è il giudice naturale dell'esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è strutturalmente competente per l'esame della nullità, la più grave forma di patologia dell'atto.

Pertanto, il giudice dell'ottemperanza, in presenza di un'alternativa processuale, è chiamato in primo luogo a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece attengono al prosieguo dell'azione amministrativa in via indipendente dal giudicato, per trarne quindi le logiche conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisorii.

Nelle ipotesi in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento sia stato emanato in violazione ovvero elusione del giudicato, lo dichiara nullo, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse della domanda di annullamento.

Viceversa, nei casi di rigetto della domanda di nullità, il giudice disporrà la conversione dell'azione davanti al giudice competente per la cognizione della causa.

4.- Con queste premesse, una volta accertata, nella fattispecie in esame, l'ammissibilità e la procedibilità dell'istanza in discussione, deve concludersi per la sua fondatezza nel merito.

4.1.- ACER, col provvedimento prot. n. 60482 del 3 giugno 2021, depositato in pari data agli atti della causa, effettua un calcolo revisionale in asserita applicazione dell'art. 115 d. lgs 163/2006; il criterio seguito, tuttavia - nel riproporre, con talune variazioni, le precedenti proposte di revisione - si pone in contrasto con quanto già statuito dalla Sezione con le sentenze n. 6388 del 31 ottobre 2018 e n. 6052 del 27 settembre 2021.

In concreto, la quantificazione definitiva della revisione dei prezzi riconosciuta alla ricorrente, comprensiva questa volta anche della quota combustibile, è pari all'importo complessivo di € 167.438,46. Il suddetto importo – che si ricava dalla somma di € 78.210,68 (composto, a sua volta, da € 35.680,51 per la quota lavori e servizi ed € 42.530,17 per la quota combustibile) ed € 89.227,78 a titolo di interessi di mora (di cui € 37.720,04 per la quota lavori e servizi ed € 51.507,74 per la quota combustibile) – è stato ridotto in via discrezionale del 20% dall'amministrazione resistente, la quale è pervenuta ad un totale definitivo pari ad € 133.950,77.

In disparte la considerazione che non sono affatto chiare le ragioni sottostanti la riduzione percentuale, col provvedimento sopravvenuto, l'ACER, per determinare il costo del combustibile, è giunta ad un esito che, nei fatti, ha trascurato il parametro di verifica individuato dall'art. 115 D. lgs 163/2006, facendo erroneamente ricorso agli incrementi generali ed astratti dei prezzi del gas forniti alla ricorrente dalla Napoletana gas, con nota n. 21145 del 2 agosto 2008.

ACER giustifica la scelta di essersi affidata al criterio “presuntivo” sui costi generali del gas perché la ricorrente non avrebbe fornito i “dati relativi ai costi effettivamente sostenuti” in relazione alle forniture svolte, sconosciuti attesa la sua estraneità al rapporto contrattuale di fornitura stipulato dalla Società Scoglio con la Napoletana gas.

In realtà, la ricorrente, in sede istruttoria, aveva chiarito che la documentazione richiesta in merito ai “reali consumi di gas” era già in possesso dell’Istituto, essendo indispensabile per la corretta liquidazione dei compensi.

Ne consegue che i documenti e le certificazioni (fatturazioni e report di gas impiegato) che la ricorrente aveva trasmesso allo IACP per i pagamenti costituivano di per sé elementi sufficienti per considerare correttamente adempiute le prestazioni relative al servizio in questione.

4.2.- Alla luce di quanto sopra, va quindi confermato, ancora una volta, l’obbligo di ACER di applicare per il servizio svolto dalla ricorrente il metodo obbiettivo di adeguamento prezzi ISTAT FOI sull’intero valore del contratto di appalto.

Sul punto, giova rammentare che, con la menzionata sentenza n. 6052 del 2021, questo TAR aveva precisato che: “Il calcolo dev’essere quindi condotto tenendo conto del fatto che, nelle rilevazioni ISTAT FOI, esiste una voce specifica per il combustibile e che trattasi di un elemento assolutamente rilevante nell’ambito della fornitura. Ne deriva la non conformità alla normativa applicabile *ratione temporis* ed alle pronunce giurisdizionali di cui si chiede l’ottemperanza, degli atti coi quali l’IACP ha effettuato i calcoli revisionali, con conseguente declaratoria di nullità degli stessi”.

5.- A fronte di quanto sopra, il Collegio, previa dichiarazione di nullità della determinazione prot. n. 60482 del 3 giugno 2021, dispone la nomina del Commissario ad acta al fine di dare esecuzione alla sentenza di questo TAR n. 2308 del 24 aprile 2014.

A tal fine incarica il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della Prefettura, perché, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, si determini a dare piena esecuzione alla sentenza n. 2308 del 2014, nei termini e nei sensi precisati con le sentenze d’ottemperanza n. 6388 del 2018 e n. 6042 del 2021.

Gli onorari ed il rimborso delle spese inerenti e documentate da riconoscere al Commissario ad acta, sono poste a carico dell'amministrazione resistente e saranno liquidate con separato provvedimento, all'esito del completamento dell'incarico.

In virtù del principio della soccombenza, le spese della presente fase del giudizio, determinate nella misura indicata in dispositivo, sono da porre a carico dell'ACER; le stesse saranno liquidate in favore del legale di parte ricorrente per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- 1) dichiara la nullità del provvedimento di ACER prot. n. 60482 del 3 giugno 2021;
- 2) dispone la nomina del Commissario ad acta, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- 3) condanna ACER al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese della presente fase processuale che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge, il tutto da corrispondere al legale di parte per dichiarato anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Gianmario Palliggiano

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO